

GP 35/23



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE SECONDA PENALE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice **[redacted]**

-esaminato il ricorso depositato in data 06.03.2023 dall'Avv. Riccardo Radi in proprio e quale difensore di fiducia di **Alessandra Gabeni** con il quale propone opposizione al decreto di rigetto di ammissione al gratuito patrocinio di **Alessandra Gabeni** del 23.02.2023, notificatogli in pari data;

-premesso che avverso il decreto di rigetto il ricorrente deduce la carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, l'errata valutazione delle circostanze rilevanti, rappresentando che il rigetto è intervenuto considerando che i precedenti alcuni definitivi ed altri pendentipotrebbe far presumere che la stessa richiedente odierna possa trarre sostentamento (oltre che proventi leciti dichiarati nella misura di tremila euro) anche da proventi illeciti, pur dando atto che la stessa richiedente è senza fissa dimora e disoccupata. Nel corpo del provvedimento il Giudice argomenta nel senso che ai fini dell'accertamento dei redditi da attività illecita è legittimo il ricorso a strumenti di prova che consentano anche in via presuntiva di stabilire i redditi ulteriori rispetto a quelli denunciati, potendo costituire elemento di valutazione anche il dato che si trae dal certificato del casellario giudiziale. Aggiunge ancora il difensore che non è corretta l'osservazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui la **Gaben** sarebbe di fatto inattendibile nella sua dichiarazione a fini reddituali sul rilievo che è gravata da alcuni precedenti e in materia di stupefacenti, circostanze che non

possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali tali da far ritenere la percezione di redditi illeciti.

- che non si costituivano in giudizio né l'Agenzia delle Entrate e né il Ministero di Giustizia;

- Considerato che il ricorso è stato ritualmente proposto nei termini di legge e dunque ammissibile;

-ritenuta la propria competenza;

- Ritenuto che il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Ebbene, il Giudice fonda il provvedimento di rigetto sulla base del certificato penale dell'imputata nonché di alcune condanne inflitte in primo grado.

Ciò posto, deve osservarsi che nel percorso argomentativo il Giudice ha fatto riferimento a circostanze che vengono poste a base della decisione impugnata che non possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali di tale portata da far ritenere che la ~~Fabene~~ ~~percepisse~~ percepisse redditi illeciti nel corso del 2021 (gli unici precedenti a carico della Fabene sono costituiti dalla violazione delle norme sull'uso delle carte di credito, risalente al 2002 e dal reato di cui all'art. 73, V comma DPR 309/90 risalente al 2018, fattispecie per la quale è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza del 03.11.2022 n. 223 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4 bis del DPR n. 115/2002, "nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti, rimanendo invece impregiudicata la previsione della presunzione relativa alle altre fattispecie di reato, previste da tale ultima disposizione, aggravate ai sensi del successivo art. 80") e che quanto dichiarato dall'istante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza.

Oltre a ciò, va osservato che il ricorso alle c.d. *presunzioni semplici* viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'istante, quanto in riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 (cfr. ad es. Cass. N. 44900/18; Cass n. 30499/2014; Cass n. 9703/2012): casi nei quali non risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame. A ciò si aggiunga che le condanne inflitte in primo grado non sono idonee ad integrare una presunzione

semplice di cui all'art. 2729 c.c., non essendo ancora divenute irrevocabili.

Ne consegue che il ragionamento probatorio presuntivo non può essere condiviso laddove si considerino le circostanze appena richiamate, poste alla base del provvedimento di rigetto del beneficio.

Conseguentemente la **[redatto]** deve essere ammessa al gratuito patrocinio.

Le spese del presente procedimento possono essere compensate tra le parti, non essendosi l'Avvocatura dello Stato costituita e coltivato alcuna linea difensiva contrastante con quella del ricorrente.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 99 DPR n. 115/02.

Roma, 02 ottobre 2023

Il giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito Cancelleria



Roma, il 3/10/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Anna Pilotti